

MANOVRA CORRETTIVA Tutte le norme che interessano la previdenza dei professionisti

Casse autonome (solo) sulla carta

Dalle spese agli investimenti, ora lo Stato interviene su tutto

Pagine a cura
di IGNAZIO MARINO

Il legislatore ci ripensa e (quasi) cancella l'autonomia delle Casse di previdenza dei professionisti. Nel giro di un anno, infatti, con due «Manovre» il governo ha inteso ridimensionare i confini dell'autogoverno concesso agli enti nel 1994 (dlgs 509/94) e confermato nel 1996 (dlgs 103). Dagli investimenti immobiliari a quelli mobiliari passando anche per le spese di gestione degli istituti, in futuro tutto dovrà passare al vaglio del controllore pubblico che potrà intervenire in maniera piuttosto incisiva rispetto al passato sulle scelte degli enti. Non si tratta di un disegno nuovo, tuttavia. L'inversione di rotta, infatti, è cominciata nel 2004 quando le Casse dei professionisti furono inserite nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche. Facendo di conseguenza ricadere su un comparto (privato) tutta una serie di misure (per il pubblico), non sempre attinenti all'attività di organismi che non contribuiscono alla formazione del bilancio dello stato. Negli anni 2010/2011, poi, l'accelerata. Se l'anno scorso (con la legge 122) il governo ha inteso intervenire sugli investimenti immobiliari e sul blocco del rinnovo dei contratti dei dipendenti, quest'anno (con la legge 111) il raggio di azione pubblico sulle gestioni private si è allargato. Vediamo di cosa si tratta.

Spese di gestione. Ogni anno, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, il ministro dell'economia e delle finanze, potrà disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli

enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'entità di tale riduzione non sarà resa disponibile per le Casse e, con apposito decreto, affluirà nel bilancio dello Stato.

Nuova vigilanza. E certamente la norma più indigesta quella che attribuisce alla Covip il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che si occupano delle pensioni dei professionisti ordinistici (si veda altro pezzo in pagina). Un controllo che sarà esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi istituti, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. Ma non solo. Entro la fine dell'anno, i ministeri del lavoro e dell'economia (sentita la Covip) detteranno le disposizioni in materia di:

- attività nelle quali le Casse potranno investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
- criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
- regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
- processo di selezione dei gestori;
- affidamento di tutte le risorse a una banca depositaria, da reperire in ambito comunitario.

Ciò significa che le Casse potranno detenere portafogli ed effettuare investimenti con le modalità, nei termini e con i limiti dei fondi pensione, ossia di quelle realtà previdenziali che la Covip

conosce bene. Inoltre, la Commissione vigilerà sui bilanci preventivi, consuntivi e tecnici degli enti previdenziali. La stessa Covip riferisce al ministero del lavoro nel caso in cui rilevi la presenza delle condizioni per il commissariamento di una Cassa.

Pensionati professionisti.

Per i soggetti già pensionati che continuano ad esercitare la professione, gli enti previdenziali entro sei mesi dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Se gli enti non provvedono l'adeguamento scatta in automatico. Fino ad oggi ogni Cassa ha potuto disporre sulla materia come ha creduto. Tanto che alcuni sistemi prevedevano una contribuzione aggiuntiva per le prestazioni post pensionamento e relativa maggiorazione dell'assegno ogni tre anni. Mentre altri non contemplavano alcuna contribuzione e conseguente maggiorazione della prestazione.


Stipendi dei dirigenti. È previsto che il blocco del trattamento economico del personale dipendente delle Casse, nonché la riduzione degli stipendi del 5/10% per valori superiori a 90/150.000 euro, valga fino al 31.12.2014 (un anno in più rispetto a quanto previsto nella Manovra Tremonti precedente).

Appalti. Attraverso la modifica della legge 201/2008, si estende alle Casse l'applicazione di tutte le norme relative al «Codice appalti», sinora limitata alla sola pubblicità. Tale estensione vale per quelle Casse la cui contribuzione abbia carattere obbligatorio per gli iscritti. Non dunque per Enasarco, vista la precisazione di cui al comma 13 dell'art. 18.

La seconda «Manovra Tremonti» del 2011

(legge 111/2011)

Art.10,
 comma 13



Autonomia contabile

In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile

Articolo 14,
 comma 1

Autonomia gestionale
 sugli investimenti

È attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari

Articolo 14,
 comma 2

Autonomia gestionale
 sugli investimenti

Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi, sono stabilite le modalità con cui la Covip riferisce ai ministeri vigilanti delle risultanze del controllo ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 509/94

Articolo 14,
 comma 3

Autonomia gestionale
 sugli investimenti



Il ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Covip, entro sei mesi, detta le disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (disciplina sulla previdenza complementare), e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

Articolo 14,
 comma 4

Autonomia gestionale
 sugli investimenti

I compiti di vigilanza attribuiti alla Covip sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Covip può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza

Articolo 14,
 comma 5

Autonomia gestionale
 sugli investimenti

Le attività del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (interno al ministero del lavoro) sono trasferite alla Covip. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolgerà esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo

Articolo 16,
 comma a,
 lettera b)

Autonomia
 organizzativa

Il blocco del trattamento economico del personale dipendente delle Casse, nonché la riduzione degli stipendi del 5/10% per valori superiori a 90/150 mila euro, vale fino al 31.12.2014 (un anno in più rispetto a quanto previsto nella Manovra precedente)

Articolo 18,
 comma 11

Autonomia
 contributivo
 -pensionistica

Le Casse (anche quelle che hanno previsto nei propri Statuti/Regolamenti, sebbene approvati dai ministeri vigilanti, la non assoggettabilità a contribuzione obbligatoria degli iscritti pensionati), entro sei mesi, stabiliscono anche per i pensionati che decidono di continuare a lavorare l'obbligo contributivo, nella misura minima del 50% di quanto previsto per gli iscritti non pensionati. Nel caso di eventuale inazione da parte della Cassa, l'obbligo interviene ope legis

Articolo 18,
 comma 13

Autonomia
 contributivo
 -pensionistica

Il legislatore chiarisce che la contribuzione dovuta dagli iscritti all'Enasarco ha natura integrativa. Uno degli effetti di tale precisazione è rinvenibile sotto.

Articolo 32,
 comma 12

Autonomia gestionale

Attraverso la modifica della legge 201/2008, si estende alle Casse l'applicazione di tutte le norme relative al «Codice appalti», sinora limitata alla sola pubblicità. Tale estensione vale per quelle Casse la cui contribuzione abbia carattere obbligatorio per gli iscritti. Non dunque per Enasarco, vista la precisazione di cui al comma 13 dell'art. 18.

La prima «Manovra Tremonti»

(legge 125/2010)

Art. 8, comma 15

Autonomia gestionale

Prevede che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9, comma 1

Autonomia
 organizzativa



Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.

Art. 9, comma 2

Autonomia
 organizzativa

In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (Istat), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90 mila euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150 mila euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90 mila euro lordi annui.